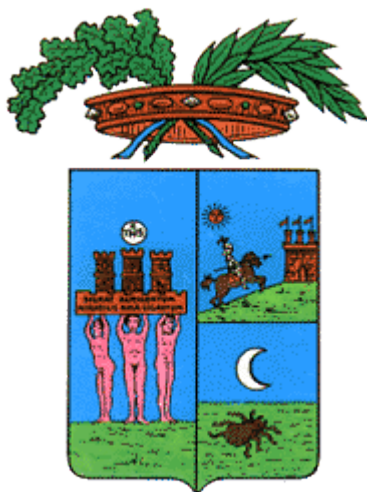




Provincia Regionale di Agrigento

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 220/1999

Modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 78/2002

ART. 1

La Provincia Regionale di Agrigento, al fine di valorizzare sempre più l'autonomia e la rappresentatività politica del Consiglio, che gli deriva dall'essere interprete permanente della volontà popolare espressa dai vari gruppi consiliari, istituisce nel proprio bilancio un apposito obiettivo per finanziare le spese e le iniziative proprie dei Gruppi Consiliari, delle Commissioni Consiliari permanenti e della Presidenza del Consiglio.

ART. 2

Il fondo di cui all'art. 1 ha finalità diverse da quelle ordinariamente previste per il funzionamento degli Organi Istituzionali. La dotazione finanziaria del fondo, da inserire nello schema di piano esecutivo di gestione allegato al bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio, viene determinata annualmente dalla Giunta, su indicazione della Presidenza del Consiglio, cui compete sentire, preventivamente, la Commissione dei Capigruppo. Le risorse così individuate saranno ripartite nel modo seguente: 70% ai gruppi consiliari, 20% all'attività delle Commissioni Consiliari e 10% all'Ufficio della Presidenza del Consiglio.

Alle spese da gravare sul fondo di cui sopra, che annualmente non potranno superare l'importo previsto nel PEG, si procederà in economia diretta. A tal fine il Dirigente competente determina semestralmente l'importo da mettere a disposizione dell'Economo, in misura non superiore comunque al 50% dell'importo di cui al precedente comma 1[^].

Eventuali economie, realizzate durante il semestre, possono essere utilizzate in quello successivo fino al loro esaurimento. Al termine di ciascun semestre, l'Economo provvede a presentare il relativo rendiconto che viene sottoposto all'approvazione del Dirigente competente.

ART. 3

La somma destinata ai gruppi consiliari costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, sarà ripartita agli stessi in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.

La variazione numerica dei gruppi comporta le conseguenti variazioni delle somme da assegnare.

ART.4

La somma destinata ai gruppi consiliari potrà essere utilizzata per :

a) spese per corrispondenza, per acquisto materiale di cancelleria, per telefonate e la riproduzione di documenti quando il consigliere si trova fuori della sede della Provincia e siano connesse all'espletamento del mandato amministrativo;

b) acquisto di libri, riviste, agende e pacchetti informatici che rivestono per l'amministratore pubblico un interesse connesso all'espletamento del mandato, sempre che non siano già in dotazione agli uffici dell'Ente;

e) le spese per manifestazioni organizzate o promosse dal gruppo, purché connesse a finalità dell'Ente, quali a titolo esemplificativo e non esclusivo: affitto sale per convegni, riunioni, incontri dei gruppi o promossi dagli stessi, qualora non siano disponibili sale in Provincia o negli Enti alla stessa collegati, stampa manifesti, opuscoli, inviti, acquisto spazi autogestiti in giornali, TV e Radio locali per dibattiti su temi di interesse dell'Ente o per divulgare le attività istituzionali, ospitalità ad illustri personalità o delegazioni ufficiali, ecc. Le spese non possono superare per singola manifestazione l'importo di € 2.282,00;

d) necrologi con riferimento a decessi di autorità e di persone che siano state in vario modo partecipi alla vita della Provincia o di quella di altri Enti Pubblici locali;

e) partecipazione dei consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale che si svolgono in Italia e all'estero;

f) utilizzo convenzione stipulata dalla CONSIP per servizi di telefonia mobile.

ART. 5

La somma destinata alle Commissioni Consiliari potrà essere utilizzata per :

a) spese relative a sedute che le Commissioni intendono tenere fuori dalla sede istituzionale della Provincia;

b) spese per manifestazioni organizzate o promosse dalle commissioni, purché connesse a finalità dell'Ente, quali a titolo esemplificativo e non esclusivo: affitto sale per convegni, riunioni, incontri di commissioni o promossi dalle stesse qualora non siano disponibili sale in Provincia o negli Enti alla stessa collegati, stampa manifesti, opuscoli, inviti, acquisto spazi autogestiti in giornali, TV e Radio locali per dibattiti su temi di interesse dell'Ente o per divulgare le attività istituzionali, ospitalità ad illustri personalità o delegazioni ufficiali, ecc. Le spese non possono superare per singola manifestazione l'importo di € 2.282.00;

c) spese per l'eventuale ricorso ad esperti o consulenti su materie afferenti l'attività della stessa.

ART. 6

La somma destinata all'Ufficio della Presidenza del Consiglio potrà essere utilizzata per:

a) partecipazione alle attività delle Associazioni di cui fa parte la Provincia;

b) patrocinio di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio Prov/le;

c) rapporti con altri Consigli Prov/li e Consigli Comunali della Provincia;

d) pubblicizzazione dei lavori del Consiglio;

e) organizzazione di eventuali Consigli fuori sede;

- f) spese per la stampa di materiale, pubblicizzazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni o convegni organizzati dalla Presidenza del Consiglio, purché connessi alle finalità dell'Ente;
- g) acquisto di quotidiani, periodici, libri, materiale informatico ed altre pubblicazioni di interesse per l'attività istituzionale;
- h) acquisto di agende e cartelle.

La programmazione di iniziative e le conseguenti spese rivolte alla pubblicazione dei lavori del Consiglio Provinciale va definita dalla Presidenza del Consiglio di concerto con la Commissione dei Capigruppo.

ART. 7

Le direttive per le spese di cui agli artt. 4, 5 e 6 sono impartite dai promotori delle stesse e, quindi, rispettivamente dal Presidente del Consiglio, dai Capigruppo e dai Presidenti delle Commissioni. Per spese fino ad un ammontare di € 258,00, i proponenti possono disporre anticipatamente, il rimborso avverrà a rendiconto corredato dei documenti giustificativi. Per spese superiori ad € 258,00 e fino ad un ammontare di € 2.582,00, dispone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento ed entro 10 gg., il Dirigente competente a seguito di specifiche direttive dei titolari del potere di iniziativa. Per spese superiori ad € 2.582,00, non potrà operarsi in economia diretta e si dovrà procedere ai sensi delle disposizioni vigenti. Il Dirigente, che non provvede entro i 10 gg. dalla data di ricevimento delle direttive, dovrà fornire motivazioni scritte. Per iniziative che impegnino più Gruppi o Commissioni Consiliari, le direttive, prima di essere impartite al Dirigente del Settore competente, saranno portate a conoscenza del Presidente del Consiglio che preliminarmente le sottoporrà al vaglio ed all'approvazione della Commissione dei Capigruppo o della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni.

ART. 8

I patrocini potranno essere finanziati secondo i criteri previsti per i i patrocinio del Presidente della Provincia. Il materiale di propaganda delle iniziative patrocinate ai sensi degli articoli precedenti, dovrà riportare il logo della Provincia Reg/le e la dizione "Con il patrocinio del Consiglio Prov/le" e/o "del Presidente del Consiglio" e/o della "Commissione Consiliare....."

ART. 9

Per quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

ART. 10

Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni della legge in generale, il 15[^] giorno successivo alla sua pubblicazione da effettuare dopo che la relativa delibera consiliare sarà approvata dal competente organo di controllo".

Dopo la proclamazione dei risultati chiede ed ottiene di intervenire il cons. Vassallo per motivare il voto contrario in merito alla delibera testé votata. Precisa che il suo voto contrario è dettato dalla maniera poco chiara, poco ordinata e di difficile comprensione con cui all'interno della proposta sono articolate le singole variazioni che si intendevano apportare al regolamento in questione.